



**PARTES**<sup>®</sup>  
AT YOUR SIDE

**DOTTORI COMMERCIALISTI &  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

GIUSEPPE ANSELMI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE (SEDE DI  
VALDOBBIADENE)

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

DIEGO SAVIO  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE)

AREA LEGALE

FRIDA DEL DIN  
AVVOCATO

MONICA CAMMALLERI  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN  
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

CARLO COVINI  
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA)

NUNZIATA MARIA R. PELLICANO  
DOTT. AREA LEGALE

AREA AMMINISTRATIVA

GIORGIA LEVORATO  
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

AREA SERVIZIO CLIENTI

MARIKA BOLZONELLO  
RAG. CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO

Montebelluna, 15 dicembre 2017

## COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018 - NOVITA'

Gentili Clienti,  
riteniamo di fare cosa gradita informare che recentemente è stata pubblicata la Legge n. 172/2017, di conversione del DL n. 148/2017, contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", c.d. "**Collegato alla Finanziaria 2018**", in vigore dal **6.12.2017** (mentre per quanto riguarda la Finanziaria 2018, il disegno di legge relativo a quest'ultima è stato approvato dal Senato ed ora è all'esame della Camera)..

In sede di conversione del "Collegato" sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito evidenziate.

### ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

#### **(RI)AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE**

La possibilità di definizione agevolata delle **somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016**:

1. è confermata per i **carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12** con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata. Si rammenta infatti che, come stabilito dal comma 8 dell'art. 6, il beneficio spetta(va) anche ai soggetti che avevano pagato parzialmente le somme dovute a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, fossero stati effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016. In tal caso:
  - l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 30.6.2018 (in precedenza 31.3.2018) l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate;
  - **il versamento delle rate scadute e non pagate va effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2018** (in precedenza 31.5.2018). In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina "*l'improcedibilità dell'istanza*";
2. è stata introdotta, in sede di conversione, per i **carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione**.

Relativamente alle 2 fattispecie sopra evidenziate:

- a) l'istanza di adesione va presentata **entro il 15.5.2018** (in precedenza 31.12.2017 per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016) utilizzando l'apposito modello che sarà disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31.12.2017;
- b) l'Agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30.9.2018 (in precedenza 31.7.2018 per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016), quanto dovuto ai fini della definizione, le relative rate e il giorno / mese di scadenza di ciascuna di esse;
- c) **il versamento delle somme**:
  - affidate all'Agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
  - maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio / rimborso delle spese** per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento;

[studio@partes.it](http://studio@partes.it)

[www.partes.it](http://www.partes.it)

**MONTEBELLUNA (TV)** Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39 0423.349911

**VALDOBBIADENE (TV)** Via Roma, 6 | 31049 | tel. e fax. +39 0423.1916647

**TREVISO** Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909

**BASSANO DEL GR. (VI)** Largo Parolini, 61 | 36061 | tel. e fax. +39 0424.066532

**THIENE (VI)** Via Monte Grappa 6/L 36016 | tel. e fax. +39 0445.1716541

**SPAGNA – Barcellona** Car. Granada del Penedès,10 - 08006 | tel. +34.935.143997 | fax. +34.931.270766

**ALBANIA - Tirana** RR: "Millo Tutulani", Pallati Albmilenium | tel. +355 (0) 4 2202009 | fax. +355.(0) 4 2202010

va **effettuato in 3 rate**, come segue:

Anno	Scadenza rate	Rata
2018	Ottobre, novembre	40% ciascuna
2019	Febbraio	20%

Sulle somme dovute ai fini della definizione vanno applicati gli interessi ex art. 21, DPR n. 602/73, decorrenti dall'1.8.2018.

A seguito della presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute per la definizione:

- è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data;
- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza;
- l'Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere **nuovi fermi amministrativi / ipoteche**, proseguire le **azioni di recupero coattivo** precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Alle predette nuove disposizioni **non è applicabile la proroga di 1 anno dei termini** relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei **soggetti colpiti dal terremoto** avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

#### **ROTTAMAZIONE DEI RUOLI BIS**

È confermata l'estensione dell'ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1 al 30.9.2017**.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione presentando l'istanza **entro il 15.5.2018** utilizzando l'apposito modello che sarà disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31.12.2017.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un **massimo di 5 rate consecutive di pari importo** alle seguenti scadenze:

Anno	Scadenza rate	Rata
2018	Luglio, Sett., Ottobre, novembre	20% ciascuna
2019	Febbraio	20%

Sulle somme dovute ai fini della definizione vanno applicati gli interessi ex art. 21, DPR n. 602/73, decorrenti dall'1.8.2018.

L'Agente della riscossione:

a) **entro il 31.3.2018** comunica al debitore con posta ordinaria i carichi affidati dall'1.1 al 30.9.2017 per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;

b) **entro il 30.6.2018** comunica al debitore l'importo delle somme dovute ai fini della definizione, le relative rate e il giorno / mese di scadenza di ciascuna di esse.

È infine previsto che:

a) a seguito della presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima / unica

rata delle somme dovute per la definizione:

- è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data;
  - sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza;
  - l'Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere **nuovi fermi amministrativi / ipoteche**, proseguire le **azioni di recupero coattivo** precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- b) la definizione è ammessa **ancorché non siano effettuati i versamenti relativi ai piani rateali** in essere.

Alle predette nuove disposizioni **non è applicabile la proroga di 1 anno dei termini** relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei **soggetti colpiti dal terremoto** avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

### **NOVITÀ SPESOMETRO**

In sede di conversione è stata disposta **la non applicazione delle sanzioni** di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000 / € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) **per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017**, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018.

È stata prevista altresì la possibilità di **trasmettere i dati con cadenza semestrale** comunicando:

- la partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione / codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

È stata altresì "ripristinata" la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. "documento riepilogativo" per le **fatture emesse / ricevute di importo inferiore a € 300** registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96. In tal caso i dati da trasmettere comprendono almeno:

- la partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- la partita IVA dell'acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
- la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

### **AMPLIAMENTO SPLIT PAYMENT**

È confermato, con la modifica del comma 1-bis dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, a **decorrere dall'1.1.2018**, che lo split payment, oltre che nei confronti delle **Amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, è applicabile anche alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti:

- a) **Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) **Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- c) **società controllate** ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- d) **società controllate, direttamente o indirettamente**, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- e) **società partecipate**, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d);
- f) **società quotate** inserite nell'Indice FTSE MIB, **identificate ai fini IVA**.

### **BONUS PUBBLICITÀ**

In sede di conversione è stata estesa la platea dei **beneficiari** del credito d'imposta c.d. "bonus pubblicità" agli **enti non commerciali**.

È altresì disposto che **dal 2018** tra gli investimenti ammissibili al credito d'imposta rientrano anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla **stampa anche online** (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).

È confermato che il credito in esame è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla **stampa quotidiana e periodica**, anche online, **effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017**, a condizione che l'investimento effettuato sia **superiore almeno dell'1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24.6 – 31.12.2016**.

### **LIBERALITÀ ONLUS/APS**

In sede di conversione è modificato l'art. 99, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che ha disposto l'eliminazione dall'art. 14, comma 1, DL n. 35/2005 delle ONLUS e APS quali soggetti beneficiari delle liberalità in denaro / natura effettuate da persone fisiche / società di capitali per le quali è riconosciuta la deducibilità, nel limite del 10% del reddito dichiarato, fino a € 700.000 annui.

In particolare la soppressione di tale riferimento opera a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (generalmente, 2018).

Di conseguenza, **la deducibilità resta riconosciuta per le liberalità effettuate entro il 31.12.2017** a favore di ONLUS e APS.

### **ACQUISTI ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI**

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR è introdotta la **detrazione IRPEF del 19%** delle spese sostenute per l'acquisto di **alimenti a fini medici speciali**, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, DM 8.6.2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Tale disposizione è applicabile **limitatamente al 2017 e 2018**.

### **REGOLARIZZAZIONE SOMME/ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO**

In sede di conversione è introdotta la possibilità di **regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all'estero** al 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione) derivanti da redditi

di lavoro dipendente / autonomo prodotti all'estero.

La medesima possibilità è applicabile anche alle somme e alle attività derivanti dalla **vendita di immobili detenuti nello Stato estero** di prestazione dell'attività lavorativa in via continuativa.

La procedura in esame può essere utilizzata dai contribuenti:

- fiscalmente residenti in Italia ovvero dai relativi eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi;
- che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è richiesto:

- il **versamento**, entro il 30.9.2018, in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, **del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016** a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Il versamento può essere effettuato in 3 rate mensili di pari importo (la prima rata va versata entro il 30.9.2018);
- la **presentazione dell'istanza** di regolarizzazione entro il 31.7.2018.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in unica soluzione ovvero dell'ultima rata.

È previsto inoltre che i **termini di accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020 limitatamente alle somme ed attività oggetto di regolarizzazione.

La nuova disposizione **non è applicabile** alle attività ed alle somme **già oggetto di collaborazione volontaria** ai sensi della Legge n. 186/2014 e del DL n. 153/2015.

In ogni caso *"non si dà luogo al rimborso delle somme già versate"*.

Con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle novità sopra esaminate.

#### **DESTINAZIONE 5% IRPEF**

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 16, Legge n. 394/91, è estesa la platea dei soggetti beneficiari del 5% IRPEF.

A partire **dal 2018** è infatti possibile destinare una quota pari al 5% IRPEF a **sostegno "degli enti gestori delle aree protette"**.

In attesa della definitiva approvazione della Legge Finanziaria 2018, lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes